



*PROTOCOLLO DI INTESA*

*tra la*

*Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie*

*e il*

*Dipartimento della P. S. - Direzione Centrale per la Polizia*

*Stradale, Ferroviaria,*

*delle Comunicazioni e dei Reparti Speciali della Polizia di Stato*

*per la*

*COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE NEL CAMPO DELLA  
SICUREZZA FERROVIARIA*



*L'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie*

*e*

*il Dipartimento della P. S. - Direzione Centrale per la Polizia  
Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti  
Speciali*

- vista** la Direttiva 2004/49/CE e a relativa norma di recepimento italiana (D.Lvo n. 162/2007), che assegna compiti normativi, autorizzativi e di vigilanza per la sicurezza ferroviaria in capo ad una Autorità terza rispetto agli operatori ferroviari, individuata dall'ordinamento italiano nella Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie;
- visto** il D.M. 16 marzo 1989 e successive modifiche che, in attuazione dell'articolo 31 della legge 21 aprile 1981 n. 121, ha rivisitato l'organizzazione degli uffici competenti nel settore di polizia ferroviaria, istituendo in tale sede la Specialità di Polizia Ferroviaria della Polizia di Stato, quale organo competente ad assicurare la prevenzione e repressione dei reati, la tutela dell'ordine pubblico e dell'incolumità dei cittadini in ambito ferroviario su tutto il territorio nazionale;
- considerata** la specialità del modo di trasporto ferroviario, sia in relazione alle problematiche tecniche che essa propone che in relazione alla sua importanza in termini di traffico di persone e merci ed alle ricadute sulla vita pubblica del Paese;



**considerata** l'esigenza di azioni preventive di monitoraggio, determinata dalla liberalizzazione del trasporto ferroviario, che lascia prevedere un sensibile incremento del traffico ferroviario e induce a cercare di rendere efficace ed efficiente la sinergia delle azioni istituzionali rivolte alla tutela del bene collettivo della sicurezza nel trasporto ferroviario;

**considerato** che il "*Trasporto ferroviario*" è identificato quale sottosettore del settore "*Trasporti*" nell'elenco allegato alla Direttiva 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione;

**considerata** l'oggettiva criticità di opere infrastrutturali ferroviarie quali ponti, viadotti, gallerie e attraversamenti di aree urbane fortemente antropizzate, con particolare riferimento ai fenomeni di dissesto idrogeologico, da un lato, e al trasporto di merci pericolose, dall'altro;



## **Convengono quanto segue**

### *Art. 1*

#### *(Principio generale)*

L'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie ed il Servizio di Polizia Ferroviaria della Polizia di Stato sono interessate ad intraprendere iniziative comuni, tanto centralmente quanto sul territorio, al fine di istituzionalizzare un regime di collaborazione che, nel rispetto delle reciproche competenze e attribuzioni, costituisca strumento *utile per* l'espletamento delle specifiche missioni istituzionali proprie delle singole Amministrazioni, nell'interesse generale della sicurezza del trasporto ferroviario.

### *Art. 2*

#### *(Comunicazione)*

L'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie ed il Servizio di Polizia Ferroviaria della Polizia di Stato attivano un canale diretto di comunicazione tra le due Amministrazioni, per far sì che, innanzitutto, le criticità individuate da una di esse vengano prontamente rese note all'altra.

In particolare, data la diversa struttura delle due Amministrazioni, si conviene che tali comunicazioni possano essere direttamente intrattenute tra i Compartimenti Polfer e le articolazioni periferiche indicate dall'Agenzia, laddove l'urgenza lo imponga e la



circoscrizione degli eventi al territorio lo consenta, fermo restando che l'Agencia dovrà informarne, dal suo canto, il Servizio centrale di Polizia Ferroviaria.

L'Agencia si impegna, altresì, a mettere a disposizione della Polizia Ferroviaria, tanto al Servizio centrale quanto ai Compartimenti territoriali, l'accesso ad ogni banca dati disponibile che possa essere utile al monitoraggio dei transiti ferroviari e ad ogni altra informazione che attenga all'esercizio ferroviario.

### *Art. 3*

#### *(Formazione)*

L'Agencia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie ed il Servizio di Polizia Ferroviaria della Polizia di Stato intendono condividere le esperienze professionali, per quanto ciò non sia in conflitto con altri doveri istituzionali, con il fine di maturare un linguaggio comune, sia dal punto di vista dei riferimenti normativi che della tecnica operativa.

In questo contesto il contributo dell'Agencia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie consiste in un duplice valore aggiunto: la competenza normativa, al fine di valutare con la pienezza delle fonti le eventuali criticità, e la competenza della vigilanza sul sistema del trasporto ferroviario, con l'individuazione delle responsabilità come esse sono date dalla direttive comunitarie di settore e dalla norma nazionale.

L'Agencia si impegna a proporre e curare cicli di formazione rivolti al personale della Polizia Ferroviaria, secondo gli interessi e gli indirizzi che verranno individuati di concerto con il Servizio Polizia Ferroviaria. I corsi di formazione potranno avere



struttura e contenuti sistematici od occasionali, secondo le esigenze, e potranno coinvolgere testimonianze da parte di operatori ferroviari.

*Art. 4*

*(Attività operativa congiunta)*

L'Agenzia e la Polizia Ferroviaria sono titolari, ciascuna per proprio regolamento, di competenze riguardanti la sicurezza ferroviaria.

Nel rispetto della qualità e dei limiti di legge di ognuna, le due Amministrazioni convengono che le rispettive attività istituzionali possano essere più proficue se svolte in maniera coordinata.

A tali fini, ove necessario, potrà essere svolta attività ispettiva congiunta che dovrà essere concordata in sede di Comitato ristretto di coordinamento di cui al successivo articolo 6.

In questo contesto il contributo della Polizia Ferroviaria risiede nel valore aggiunto della presenza capillare sul territorio.

*Art. 5*

*(Safety e security)*

L'Agenzia e la Polizia Ferroviaria si impegnano alla reciproca informazione circa le attività, sia di tipo operativo che propositivo, che possano coinvolgere i due aspetti della sicurezza ferroviaria di rispettiva specifica competenza.

In particolare, l'Agenzia si impegna ad informare la Polizia Ferroviaria circa le attività di cui sopra riguardanti gli obiettivi sensibili dell'infrastruttura (gallerie, ponti, viadotti, etc.), tenendo conto che l'Agenzia non ha competenza sulla loro



realizzazione ma solo sull'esercizio. Al contempo, l'Agenzia si impegna ad informare la Polizia Ferroviaria circa l'ammissione tecnica di rotabili ferroviari di tipo innovativo che potrebbero generare particolare attenzione in tema di *security*. Inoltre, l'Agenzia si impegna a coinvolgere la Polizia Ferroviaria nelle sedi d'esame dei problemi connessi al trasporto ferroviario transfrontaliero.

La Polizia Ferroviaria, a sua volta, si impegna a segnalare all'Agenzia potenziali elementi di rischio o la sola presenza di impedimenti o vincoli all'esercizio delle proprie attività di prevenzione.

L'Agenzia e la Polizia Ferroviaria si impegnano a concordare, per quanto possibile, gli eventuali correttivi alle parti fisse e mobili dell'esercizio ferroviario in ordine al raggiungimento congiunto dei rispettivi fini istituzionali.

#### *Art. 6*

#### *(Comitato ristretto di coordinamento)*

Dall'entrata in vigore del presente protocollo viene istituito un Comitato ristretto, cui partecipano il Direttore del Servizio di Polizia Ferroviaria ed il Direttore dell'ANSF – o loro delegati.

Il Comitato Ristretto costituisce l'interfaccia tra le due Amministrazioni per l'applicazione del presente protocollo.



Il Comitato si riunisce con frequenza trimestrale, salvo contingenze di carattere straordinario.

Per le finalità di cui alla presente convenzione con particolare riguardo ai precedenti articoli 3, 4 e 5, l'Agenzia si impegna a costituire una segreteria tecnica che curerà anche l'interfaccia con i Compartimenti della Polizia Ferroviaria per gli aspetti operativi.

*Art. 7*

*(Validità)*

Il presente protocollo ha validità temporale illimitata, a meno di aggiornamenti derivanti da un mutato quadro normativo.

Il presente protocollo non prevede costi aggiuntivi per nessuna delle due Amministrazioni.

Le due Amministrazioni si impegnano a redigere annualmente un rapporto consuntivo congiunto circa l'applicazione del presente protocollo.

Roma, 20 dicembre 2010

*Per Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle  
Ferrovie*

*IL DIRETTORE*

*Ing. Alberto Chiovelli*

*Per il Ministero dell'Interno  
Dipartimento della Pubblica Sicurezza  
Direzione Centrale per la Polizia Stradale,  
Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti  
Speciali della Polizia di Stato*

*IL DIRETTORE CENTRALE  
Oscar Fioriotti*